

I.N.P.D.A.P.  
Direzione Regionale Marche  
Via Ruggeri, 5c – 60100 Ancona

REP. N. \_\_\_\_\_

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI UFFICI, DEGLI ARCHIVI E DELL'AUTORIMESSA DELLA SEDE I.N.P.D.A.P. - EDIFICIO C E SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.N.P.S. – EDIFICIO A - VIA RUGGERI 3 – 5 ANCONA;

-----oOo-----

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile .....	3
ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo .....	4
ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti .....	5
ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione .....	9
ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni .....	10
ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore .....	13
ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà .....	15
ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	16
ARTICOLO 9 - Verifiche ispettive .....	16
ARTICOLO 10 - Garanzie .....	17
ARTICOLO 11 - Espletamento della prestazione, ultimazione e .....	18
ARTICOLO 12 - Pagamento del corrispettivo .....	22
ARTICOLO 13 - Subappalto .....	25
ARTICOLO 14 - Penali .....	28
ARTICOLO 15 - Risoluzione .....	29
ARTICOLO 16 - Recesso .....	33
ARTICOLO 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa .....	34
ARTICOLO 18 - Divieto di cessione del contratto .....	35
ARTICOLO 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....	35
ARTICOLO 20 - Condizione risolutiva espressa .....	35
ARTICOLO 21 - Foro competente .....	36
ARTICOLO 22 - Trattamento dei dati personali .....	36

L'anno ... (...) il giorno ... (...), del mese di ... (...), ad Ancona, presso gli uffici dell'**I.N.P.D.A.P.** Direzione Regionale Marche, siti in....., avanti a me Ufficiale Rogante della ....., autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con.....<sup>1</sup>, si sono personalmente costituiti:

-....., che interviene in nome e per conto dell'**I.N.P.D.A.P.** Direzione Regionale Marche, quale Dirigente ....., giusta delibera .....

### **E**

- ....., come risulta dal ....., che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detti signori, maggiori di età e delle cui identità e i poteri sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue.

### **PREMESSO:**

che con determina n 92 del 13 Agosto 2009 del dirigente Avv. Giorgio Fiorino è stata avviata la procedura aperta, per l'affidamento del contratto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di adeguamento antincendio degli uffici, degli archivi e dell'autorimessa della sede I.N.P.D.A.P. - Edificio C e sistemazione delle facciate dell'edificio locato all'I.N.P.S. – Edificio A - VIA RUGGERI 3 – 5 ANCONA, per un importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 495.650,77=, importo netto a base di gara soggetto a ribasso € 488.216,01= per lavori a corpo e misura soggetti a ribasso di cui oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.434,76=. Le parti mi dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

**che** con determina del dirigente Avv Giorgio Fiorino , che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B", il contratto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato a ..... per un importo netto di Euro ..... (Euro );

**che** il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data .....

---

<sup>1</sup> Indicare tipologia ed estremi dell'atto amministrativo.

**che** è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

**che** con determina del dirigente Avv Giorgio Fiorino, che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "C", l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

**che**<sup>2</sup> il dirigente Avv Giorgio Fiorino dichiara e conferma con la sottoscrizione del presente atto che sussistono le seguenti motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono il rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006:<sup>3</sup>.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione degli atti di collaudo secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO "A": atto comprovante l'identità e i poteri dell'appaltatore

ALLEGATO "B": decreto di aggiudicazione definitiva

ALLEGATO "C": decreto di aggiudicazione efficace

ALLEGATO "D": elaborati tecnici

ALLEGATO "E": elenco prezzi unitari

ALLEGATO "F": offerta affidataria

---

<sup>2</sup> La presente premessa deve essere inserita solo nel caso in cui la stipulazione del contratto avvenga prima del termine minimo di legge (Articolo 11, comma 10, d.lgs. 163/2006: Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine).

<sup>3</sup> Riportare in dettaglio le motivazioni di urgenza.

ALLEGATO “G”: cauzione definitiva

ALLEGATO “H”: polizza assicurativa per responsabilità civile

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto
2. dalle disposizioni del disciplinare di gara
3. dalle disposizioni degli elaborati tecnici
4. dall’elenco prezzi unitari
5. dall’offerta affidataria
6. dalle norme di contabilità delle Opere Pubbliche
7. dal codice civile.

#### **ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo**

Ai fini dell’esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, il dirigente della struttura regionale denominata I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Marche
2. appaltatore, la ditta denominata .....
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva
4. responsabile unico della procedura, il Dott. Ing. Giorgio Gregori
5. direttore dell’esecuzione, il Dott. Ing. Mascia Malizia

L’appaltatore potrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, un Rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dell’esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza dovrà risultare da apposito mandato conferito per atto pubblico depositato presso la stazione

appaltante. In presenza di tale mandato, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui l'appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della stazione appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'appaltatore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

### **ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti**

#### Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'appaltatore di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di adeguamento antincendio degli uffici, degli archivi e dell'autorimessa della sede I.N.P.D.A.P. - Edificio C e sistemazione delle facciate dell'edificio sede dell'I.N.P.S. – Edificio A - VIA RUGGERI 3 – 5 ANCONA, in conformità a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

#### Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro.....<sup>4</sup>, al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

---

<sup>4</sup> Inserire importo contrattuale in cifre ed in lettere, in analogia a quello a base della procedura.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

### Varianti

Agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del direttore dell'esecuzione, il predetto corrispettivo risulta composto dalle seguenti categorie:

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI“, e categoria scorporabile “OS 3: IMPIANTI ANTINCENDIO

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione delle predette singole categorie omogenee pari o superiore al 20% della loro previsione originaria.

Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentiti il direttore dell'esecuzione ed il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'inizio della procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità della prestazione o di sue parti e sempre che non ne alterino l'impostazione progettuale;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni degli elaborati posti a base della procedura conclusasi con la stipulazione del presente atto che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione assunta ovvero

la sua utilizzazione

f) per esigenze finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente atto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Ove le varianti di cui alla predetta lettera e), eccedano il quinto del corrispettivo originario del presente atto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del presente atto medesimo e indice una nuova procedura di affidamento alla quale è invitato l'appaltatore.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento delle prestazioni eseguite e del 10 per cento di quelle non eseguite, fino a quattro quinti del corrispettivo del presente atto.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la predisposizione degli elaborati tecnici, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati stessi.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite, a termini del presente atto.

Nell'ipotesi di superamento del quinto, il responsabile unico della procedura ne dà comunicazione all'appaltatore

che, nel termine di <sup>5</sup> giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei <sup>6</sup> giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico della procedura si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ove l'appaltatore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Nessuna variazione o addizione alla prestazione affidata con il presente atto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra indicati.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle prestazioni non autorizzate e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, delle prestazioni nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Qualora per uno dei casi previsti dal presente articolo, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell'esecuzione redige una apposita perizia estimativa, corredata di relazione in cui sono indicati i presupposti di fatto e di diritto che la hanno resa necessaria, nonché di specifiche tecniche relative alle variazioni proposte.

Gli elaborati predetti redatti dal direttore dell'esecuzione sono inviati al responsabile unico della procedura che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura della prestazione assunta con il presente atto.

---

<sup>5</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

<sup>6</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma del presente articolo consentono di disporre varianti in corso d'esecuzione è demandato al responsabile unico della procedura, che vi provvede con apposita relazione di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a ) raggugiandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta affidataria.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore, e viene approvata dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'appaltatore.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta affidataria.

Se l'appaltatore non accetta le nuove determinazioni così approvate, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione**

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso gli la sede I.N.P.D.A.P. di Ancona Via Ruggeri 3 e la sede

I.N.P.S. di Ancona Via Ruggeri 5.

#### **ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni**

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 200 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione, come previsto dall'art. 15 del C.S.A..

L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione, previa autorizzazione del responsabile della procedura, sulla base di apposito verbale di consegna dei lavori.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data della stipula del presente atto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto termine per fatto o colpa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal presente atto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai seguenti limiti calcolati sull'importo netto del presente atto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo del presente atto dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze innanzi previste, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale, sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore, e vistato in segno di conferma dal responsabile unico della procedura, deve indicare le prestazioni che l'appaltatore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente secondo il "programma esecutivo" dallo stesso redatto e presentato in conformità al presente atto. Con la stipulazione del presente atto il direttore dell'esecuzione revoca le limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente atto procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione redatto secondo la disciplina del presente atto.

La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che la hanno determinata.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile unico della procedura a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni nei limiti e con gli effetti che seguono.

Il responsabile unico della procedura determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto alla sospensione. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un <sup>7</sup> del termine previsto dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni affidate, o comunque quando superino <sup>8</sup> mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente atto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. A tale esclusivo fine si conviene che i maggiori oneri sono quantificati come segue:

a) lesione dell'utile riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e da intendere comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile, computati sull'importo pari al corrispettivo di cui al precedente articolo 3 moltiplicato per 0,09 e rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;

b) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti nel luogo di esecuzione e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione nel verbale di sospensione. La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle predette voci sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dell'esecuzione.

In ogni caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione.

---

<sup>7</sup> Indicare il termine ritenuto necessario in percentuale rispetto al termine per dare ultimata la prestazione.

<sup>8</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

I verbali di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico della procedura nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine contrattuale di ultimazione delle prestazioni riprese.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, per la sospensione dell'esecuzione del presente atto, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate.

#### **ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a<sup>9</sup>:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;

h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

#### **ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà<sup>10</sup>**

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

---

<sup>9</sup> Verificare gli obblighi previsti dal presente atto con quelli effettivamente necessari alla specifica prestazione aggiudicata, provvedendo alle eventuali riduzioni o integrazioni.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

### **ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

### **ARTICOLO 9 - Verifiche ispettive<sup>11</sup>**

---

<sup>10</sup> Il presente articolo va integrato con clausole specifiche relative alle singole fattispecie contrattuali.

<sup>11</sup> Si suggerisce, in relazione alla particolarità o complessità delle forniture o del servizio oggetto del presente atto, l'introduzione della seguente disciplina:

*“La stazione appaltante potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni o servizi oggetto del presente atto; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le specifiche norme europee.*

*I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell'appaltatore.*

*L'appaltatore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive.*

*Su specifica richiesta della stazione appaltante l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta.*

## ARTICOLO 10 - Garanzie<sup>12</sup>

L'appaltatore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'appaltatore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'appaltatore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente atto.

La stazione appaltante e l'appaltatore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di collaudo secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti

---

*L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura.*

*Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla stazione appaltante l'inadempimento dell'appaltatore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.*

*La stazione appaltante, surrogandosi all'appaltatore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione definitiva. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla stazione appaltante per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. In caso di inadempimento la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto."*

<sup>12</sup> Fare attenzione alla polizza presentata per la cauzione definitiva: occorre verificare che contenga tutte le garanzie previste dal presente atto.

da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dal successivo articolo 12 del presente atto.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di .....<sup>13</sup> giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

#### **ARTICOLO 11 - Espletamento della prestazione, ultimazione e collaudo**

L'appaltatore si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione e pena la

---

<sup>13</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno dell'appaltatore medesimo, un "programma esecutivo" in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto.

Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura.

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione. L'accettazione è, di norma, oggetto di apposito "verbale di acquisizione", sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore e, nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data ed il luogo dell'avvenuta acquisizione;
- i dati identificativi della prestazione oggetto del verbale;
- il prezzo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto.

A seguito di apposita comunicazione, da parte dell'appaltatore, dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla ultimazione della prestazione<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Tale previsione è da inserire solo nel caso in cui si sia scelto di procedere a collaudo o a verifica di conformità. In tale caso, si suggerisce, stante l'assenza di disposizioni regolamentari o capitolari generali in materia di beni e servizi, di inserire la seguente disciplina:

- disciplina da inserire nel caso in cui in sede di stesura dello schema del presente atto, si è optato per il collaudo o la verifica di conformità finale:

*"La stazione appaltante entro ... (indicare il termine ritenuto necessario in conformità ai termini stabiliti nel provvedimento di avvio della procedura di individuazione del contraente) giorni solari dalla data del certificato di ultimazione attribuisce il relativo incarico.*

*Il responsabile unico della procedura trasmette all'organo incaricato:*

*a) copia degli atti di avvio e conclusione della procedura di aggiudicazione*

*b) la documentazione contabile*

*c) una propria relazione di accompagnamento*

*d) la copia conforme del progetto della prestazione approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute*

*e) copia del programma esecutivo redatto dall'appaltatore e accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura, nonché delle sue relative variazioni debitamente approvate secondo la disciplina del presente atto*

*f) copia programma di accettazione e collaudo redatto dall'appaltatore e accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura, nonché delle sue relative variazioni debitamente approvate secondo la disciplina del presente atto*

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine sopra indicato e delle relative cause l'organo incaricato trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico della procedura, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni stesse.

Nel caso di ritardi attribuibili all'organo incaricato, il responsabile unico della procedura, assegna un termine non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale, propone

---

*g) copia del presente atto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti*

*h) verbale di avvio dell'esecuzione, eventuali verbali di sospensione e ripresa della stessa, certificato di ultimazione;*

*h) verbali delle prove tecniche di accettazione e collaudo.*

*Esaminati i documenti acquisiti, l'organo incaricato fissa il giorno della visita e ne informa il responsabile unico della procedura che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione. Se l'appaltatore e, per esso, l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare alle visite.*

*I processi verbali oltre che dall'organo incaricato e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dell'esecuzione, nonché dal responsabile unico della procedura, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di talune prestazioni.”.*

*- disciplina da inserire nel caso in cui in sede di stesura dello schema del presente atto, si è optato per il collaudo o la verifica di conformità in corso di esecuzione:*

*“La stazione appaltante entro ... (indicare il termine ritenuto necessario in conformità ai termini stabiliti nel provvedimento di avvio della procedura di individuazione del contraente) giorni solari dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione attribuisce il relativo incarico.*

*Il responsabile unico della procedura trasmette all'organo incaricato la seguente documentazione, avuto riguardo allo stadio di avanzamento della procedura:*

*a) copia degli atti di avvio e conclusione della procedura di aggiudicazione*

*b) la documentazione contabile*

*c) una propria relazione di accompagnamento*

*d) la copia conforme del progetto della prestazione approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute*

*e) copia del programma esecutivo redatto dall'appaltatore e accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura, nonché delle sue relative variazioni debitamente approvate secondo la disciplina del presente atto*

*f) copia programma di accettazione e collaudo redatto dall'appaltatore e accettato dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile unico della procedura, nonché delle sue relative variazioni debitamente approvate secondo la disciplina del presente atto*

*g) copia del presente atto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti*

*h) verbale di avvio dell'esecuzione, eventuali verbali di sospensione e ripresa della stessa, certificato di ultimazione;*

*h) verbali delle prove tecniche di accettazione e collaudo.*

*Esaminati i documenti acquisiti, l'organo incaricato fissa il giorno di ogni singola visita, ivi compresa quella finale, e ne informa il responsabile unico della procedura che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione. Se l'appaltatore e, per esso, l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare alle visite.*

*I processi verbali oltre che dall'organo incaricato e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dell'esecuzione, nonché dal responsabile unico della procedura, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di talune prestazioni.*

*Le visite in corso di esecuzione vengono eseguite con la cadenza che l'organo incaricato ritiene adeguata. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile unico della procedura entro 15 (quindici) giorni solari successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento della prestazione e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e del direttore dell'esecuzione, per le parti di rispettiva competenza.*

alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo incaricato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione le risorse umane e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo.

Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti della prestazione che sono state alterate nell'eseguire le verifiche di collaudo.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, si provvede d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Delle visite di collaudo sono redatti singoli processi verbali.

Ultimate le proprie operazioni, qualora ne ravvisi i presupposti, l'organo di collaudo emette il relativo certificato di collaudo .

Nel caso in cui l'organo di collaudo non ravvisi i presupposti per l'emissione del relativo certificato, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico della procedura, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra.

Il responsabile unico della procedura trasmette il certificato di collaudo all'appaltatore per la sua accettazione.

L'appaltatore deve firmare il certificato nel termine di <sup>15</sup> giorni solari dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile unico della procedura sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile unico della procedura, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

---

*La stazione appaltante può richiedere all'organo incaricato in corso di esecuzione parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto."*

<sup>15</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

- a) i processi verbali delle visite;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo emesso;
- d) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al responsabile unico della procedura tutti i documenti acquisiti.

La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo collaudo e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro .....<sup>16</sup> giorni solari sull'ammissibilità del certificato di collaudo e sulle domande dell'appaltatore. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dal codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto.

Ai fini del presente articolo si considera rata di saldo la somma ritenuta sui pagamenti in corso di esecuzione.

Si procede al pagamento della rata di saldo, come sopra definita, non oltre 90 giorni solari successivi all'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

### **ARTICOLO 12 - Pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina

---

<sup>16</sup> Indicare il termine ritenuto necessario.

del presente atto.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto.

L'appaltatore ha diritto al pagamento di un acconto, e quindi può emettere fattura, ogni qual volta l'importo del corrispettivo maturato sia almeno pari a euro 100.000,00, come previsto dall'art. 21 del C.S.A..

È fatto salvo il caso in cui la fattura riguardi il pagamento della rata di saldo o il caso in cui l'esecuzione del presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a 90 giorni naturali e consecutivi.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti<sup>17</sup>:

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di collaudo e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub

---

<sup>17</sup> Il presente schema ha operato la scelta dell'obbligatorietà dell'acquisizione del DURC in corso di esecuzione e in sede di saldo, in coerenza con le emanande norme regolamentari del d.lgs. 163/2006.

contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate a .....<sup>18</sup> e spedite per la liquidazione a .....<sup>19</sup>.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

L'importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante entro.....<sup>20</sup> giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione precedente, secondo le seguenti modalità.....<sup>21</sup>.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se

---

<sup>18</sup> Inserire i dati relativi alla stazione appaltante.

<sup>19</sup> Inserire i dati relativi alla stazione appaltante.

<sup>20</sup> Inserire il termine ritenuto necessario avuto riguardo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.

<sup>21</sup> Inserire modalità indicate dall'appaltatore.

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

<sup>22</sup> Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore della mandataria, previa trasmissione alla stazione appaltante anche delle fatture emesse dalle mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. In particolare, i singoli soggetti costituenti, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

Le fatture emesse ai fini del presente articolo, qualora munite di espresso nulla osta a firma del responsabile unico della procedura, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

### **ARTICOLO 13 - Subappalto**

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione

---

<sup>22</sup> La presente previsione deve essere inserita solo nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o soggetto equivalente.

di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto<sup>23</sup>.

<sup>24</sup> L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

---

<sup>23</sup> La presente previsione deve essere inserita solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è

---

<sup>24</sup> La presente previsione deve essere inserita solo nel caso in cui l'appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto.

solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subappaltatore

a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto

b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

#### **ARTICOLO 14 - Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'appaltatore ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico della procedura in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al "programma esecutivo" predisposto e consegnato dall'appaltatore ai sensi del presente atto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione

previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove nominato.

#### **ARTICOLO 15 - Risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, invia al responsabile unico della procedura una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile unico della procedura, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico della procedura.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente atto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del "programma esecutivo", il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla nomina dell'organo di collaudo, ancorché il presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione.

Il predetto organo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza del direttore dell'esecuzione, un verbale con il quale e' accertata:

1) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e

quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

2) la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del presente atto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi

dell'art. 1460 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### **ARTICOLO 16 - Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

#### **ARTICOLO 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa a beneficio anche della stazione appaltante, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente atto. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente atto, anche con riferimento ai relativi prodotti o servizi.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è

condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 18 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

#### **ARTICOLO 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 20 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

#### **ARTICOLO 21 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### **ARTICOLO 22 - Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'I.N.P.D.A.P., come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'I.N.P.D.A.P., nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'appaltatore all'I.N.P.D.A.P. avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, proroghe e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Articolo 10 - Garanzie

Articolo 11 – Espletamento della prestazione e collaudo

Articolo 12 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 13 - Subappalto

Articolo 14 - Penali

Articolo 15 - Risoluzione

Articolo 16 – Recesso

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto

Articolo 21 – Foro competente

Ancona, lì \_\_\_\_\_

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati.

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

I.N.P.D.A.P.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

L'APPALTATORE

DENOMINATA “ \_\_\_ ”

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'UFFICIALE ROGANTE

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

Il presente atto si compone di \_\_\_\_\_ facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE

( \_\_\_\_\_ )